



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°66/2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°30223 in data 14/09/2018, con la quale la ZETA S.r.l., con sede a Chioggia (VE), ha richiesto l'emanazione di apposita Ordinanza che disciplini la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo del Canale Malamocco – Marghera di Porto Marghera, nel tratto di canale compreso tra località Dogaletto ed il bacino di evoluzione n°4, durante i lavori di asportazione di sedimenti lagunari a fini manutentori;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°30333 in data 17/09/2018, con la quale l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale ha comunicato che nella date tra il 17 e il 22 settembre avranno luogo le attività propedeutiche alla valutazione del rischio bellico lungo il canale Malamocco – Marghera;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°30606 in data 18/09/2018, con la quale il Provveditorato Interregionale OO.PP. del Triveneto – Ufficio Salvaguardia di Venezia ha autorizzato l'escavo in parola, con il successivo trasporto e conferimento dei sedimenti caratterizzati presso siti appositamente individuati;

VISTA: la nota acquisita a protocollo n°30678 in data 18/09/2018, con la quale l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale ha comunicato che i lavori sono stati affidati alla ZETA S.r.l. con nota protocollo AdSP MAS.U.0011475.12-09-2018 e ha partecipato le valutazioni del coordinatore per la progettazione in merito al rischio connesso alla possibile presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di escavo;

RITENUTO: necessario disciplinare il transito di unità nei pressi dello specchio acqueo in oggetto, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza della navigazione nonché la pubblica e privata incolumità;

- CONSIDERATA:** l'imminenza dell'esecuzione dei lavori in questione e, quindi, l'urgenza di disciplinare i profili di riverbero sulla sicura navigazione in ambito portuale;
- VISTA:** la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;
- VISTI:** gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che dal giorno 20 settembre 2018 al giorno 20 febbraio 2019 la ZETA S.r.l. eseguirà, per conto dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, i lavori di asportazione dei sedimenti lagunari dal fondo del canale Malamocco Marghera di Porto Marghera, tra curva San Leonardo e Fusina, più precisamente in corrispondenza dell'area di cui alla planimetria allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante e successivo trasferimento degli stessi nella cassa di colmata denominata Molo Sali con i mezzi nautici di seguito elencati.

Mezzi nautici impiegati:

Motonave "PALMIRO Z." (CI3826)

Moto Betta "REX II" (CI3042)

Motonave "LYBRA" (VE775)

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità delle aree di intervento)

Nell'arco temporale di cui al "rende noto" tutte le unità in transito nello specchio acqueo interessato dall'attività di dragaggio e nelle immediate vicinanze, meglio evidenziati nell'accluso stralcio planimetrico, e in prossimità dei mezzi di lavoro impiegati dalle imprese esecutrici dei lavori, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di manovra necessaria per il governo in sicurezza, sì da non creare movimenti ondosi che disturbino il sicuro svolgimento delle attività di escavo in questione, prestando altresì la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori e mantenendosi ad una distanza di sicurezza dai mezzi operanti non inferiore a 50 (cinquanta) metri.
- tenersi ad adeguata distanza di sicurezza dal mezzo nautico impegnato nei lavori;

- manovrare secondo le vigenti disposizioni del “Regolamento per prevenire gli abbordi in mare”, adottando i più idonei accorgimenti per evitare l’ingenerarsi di situazioni pericolose per la sicurezza della navigazione;
- prestare la massima attenzione a tutti i segnali ottici e/o sonori che possano provenire dall’unità impegnata nei lavori;
- laddove opportuno, comunicare via radio con l’unità impegnata nei lavori, al fine di stabilire un reciproco contatto utile ai fini della sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione ed all’incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2

(Prescrizioni particolari per i mezzi nautici impiegati nei lavori)

I Comandanti dei mezzi impiegati nei lavori marittimi in questione dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- operare esclusivamente presso gli ambiti descritti nella documentazione di progetto, come approvati nel corso dell’iter istruttorio;
- prima dell’inizio giornaliero delle operazioni, prendere visione e/o conoscenza degli “Avvisi ai Naviganti” e dei “Bollettini Meteo”;
- eseguire i lavori in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e buona visibilità;
- ormeggiare, al termine dei lavori o in condizioni meteo marine sfavorevoli, nelle zone assegnate;
- assicurare l’ascolto radio continuo sul canale 16 VHF;
- comunicare quotidianamente via radio alla Capitaneria di porto di Venezia l’orario di inizio/termine dei lavori e di uscita/rientro da/per l’ormeggio assegnato;
- comunicare ogni elemento avente riflessi sulla sicurezza della navigazione e/o delle lavorazioni;
- esporre i segnali prescritti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in mare di cui alla Convenzione COLREG in premessa richiamata;
- prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero pericolosamente avvicinarsi alle zone di lavoro, provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l’attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall’ordinaria perizia marinaresca;

- durante l'esecuzione dei lavori prestare la massima attenzione, curando in particolar modo che siano sempre garantite la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e cose. In caso di insorgenza di situazioni di pericolo, anche solo parziale, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone contestualmente notizia alla capitaneria di porto di Venezia.

Articolo 3

(Prescrizioni operative per l'esecuzione dei lavori)

L'impresa esecutrice dei lavori (a cui carico incombe l'obbligo di notificare la presente ordinanza al comando di bordo del mezzo impiegato nelle operazioni, tenendone copia opportunamente firmata per presa visione ed integrale comprensione, da esibire ad eventuale richiesta) ed il Comando di bordo di ogni unità impiegata nelle operazioni, ognuno per quanto di rispettiva competenza, dovranno:

- porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- provvedere a segnalare opportunamente in mare eventuali ostacoli per la navigazione che dovessero crearsi in relazione ai lavori eseguiti, dandone immediata informazione alla Capitaneria di porto di Venezia;
- impiegare mezzi nautici muniti di apposita copertura assicurativa per danni, a persone e/o cose, derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi ed utilizzare attrezzature tecniche in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/tecniche in corso di validità;
- impiegare personale marittimo e tecnico qualificato per la tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurato ai fini antinfortunistici;
- assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e sicurezza del lavoro a bordo e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa vigente adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo;
- sospendere i lavori qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta anche solo verbale dell'Autorità Marittima.
- comunicare con immediatezza alla Capitaneria di porto di Venezia ogni eventuale rilevante scivolamento di sedimenti in direzione del centro del canale per effetto dei lavori di escavo tale da comportare riduzioni per il pescaggio a livello di medio mare delle navi in transito nel canale Malamocco Marghera - tratto tra il c.d. "Doghetto" ed il Bacino di Evoluzione 4;
- comunicare al termine dei lavori alla Capitaneria di porto di Venezia i nuovi pescaggi tramite batimetrie ufficiali.

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*

Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIERO PELLIZZARI

In Data/On Date:

mercoledì 19 settembre 2018 17:06:27

Allegato all'Ordinanza n°66 in data 19/09/2018

